



Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità

In vigore dal 12/11/2013

Agroqualità S.p.A.

Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma
Tel. +39 06 54228675 - Fax +39 06 54228692
www.agroqualita.it

CAP. 1	GENERALITÀ	1
CAP. 2	DEFINIZIONI	2
CAP. 3	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE E RELATIVA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ	4
CAP. 4	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	10
CAP. 5	RICERTIFICAZIONE	12
CAP. 6	GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ'	14
CAP. 7	MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE	15
CAP. 8	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' DEL LICENZIATARIO	16
CAP. 9	MODIFICHE AI PRODOTTI	16
CAP. 10	MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO	17
CAP. 11	TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI.....	18
CAP. 12	SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	18
CAP. 13	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	20
CAP. 14	CONDIZIONI CONTRATTUALI	20

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da Agroqualità per la certificazione di prodotti agroalimentari o prodotti da imballaggio per uso alimentare e non (laddove e per quanto applicabile), secondo lo schema che prevede di conferire all'Organizzazione il diritto di utilizzare il Marchio di Qualità Agroqualità, per l'identificazione del prodotto medesimo. Sono altresì definite le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito web www.agroqualita.it.

La concessione della Licenza d'uso del MQ per un determinato prodotto è effettuata secondo uno schema che richiede la certificazione di conformità del prodotto agroalimentare o del prodotto da imballaggio per uso alimentare e non (laddove e per quanto applicabile) stesso in accordo a norme nazionali, internazionali o ad altri documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, secondo i modelli applicabili di seguito specificati:

- a) Certificazione in accordo allo Standard Internazionale BRC (British Retail Consortium): Global Standard for Food Safety (e documenti correlati), in edizione corrente;
- b) Certificazione in accordo allo Standard Internazionale BRC (British Retail Consortium): Global Standard for Packaging and packaging materials (e documenti correlati), in edizione corrente;
- c) Certificazione in accordo agli Standard Internazionali IFS (International Featured Standard): IFS Food, IFS Broker (e documenti correlati), in edizione corrente;
- d) Certificazione in accordo agli Standard Internazionali Globalgap (Global Standard for Good Agricultural Practise) (e documenti correlati), in edizione corrente;
- e) Certificazione della Rintracciabilità Aziendale e/o nelle Filiere Agroalimentari secondo la Norma ISO22005:2007;
- f) Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare con requisiti di prodotto (Filiera Controllata);
- g) Certificazione volontaria di prodotto con caratteristica/requisito non OGM (per i prodotti specificati nel documento RT-11 di Accredia, nella revisione in uso);
- h) Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT), verificati ed approvati da Agroqualità e redatti dal Richiedente secondo le Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico (Allegato 4);
- i) Certificazione volontaria di prodotto agroalimentare secondo altri documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento eventualmente definiti da apposite Guide per la Certificazione Agroqualità (vedasi paragrafo 1.5).

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa Agroqualità applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. Agroqualità può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

1.2

Le attività di Agroqualità contemplate nel presente Regolamento si applicano a prodotti agricoli

di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale, destinati a vari settori merceologici e/o al consumo.

In particolare e con l'unica eccezione per lo Standard Internazionale BRC (British Retail Consortium): Global Standard for Packaging and packaging materials, le attività di Agroqualità contemplate nel presente Regolamento si applicano a prodotti da imballaggio destinati ad entrare in contatto e/o potenzialmente destinati ad entrare in contatto con gli alimenti e non (in accordo alle regole dello Standard di riferimento).

1.3

La certificazione rilasciata da Agroqualità è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa.

Per Organizzazioni con più unità operative e/o Organizzazioni facenti parte di una Filiera, ogni singola unità operativa può essere definita come Organizzazione e la relativa certificazione sarà rilasciata in funzione del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento .

1.4

La concessione della Licenza d'uso del MQ per un determinato prodotto agroalimentare è contestuale al rilascio del Certificato di Conformità del prodotto stesso ai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento. Tale Certificato è emesso a buon esito delle prove eseguite su campioni del prodotto stesso (laddove previsto), sulla base dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, ed alla verifica che l'Organizzazione operi secondo un Sistema di Gestione definito in produzione (SG) riconosciuto idoneo da Agroqualità, in funzione del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento (vedasi paragrafi 3.7.1 e 3.7.2).

La validità nel tempo del Certificato di Conformità e quindi della relativa Licenza d'uso del MQ Agroqualità è subordinata a soddisfacenti risultati di successivi controlli della produzione eseguiti da Agroqualità con modalità stabilite nel presente regolamento e/o in apposite Guide per la Certificazione e, ove previsto, al mantenimento della idoneità del prodotto e del SG aziendale applicato in funzione del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento.

1.5

In relazione al tipo di prodotto agroalimentare ed al relativo processo di produzione/realizzazione e/o al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile, Agroqualità predispone, ove necessario, apposite "Guide per la Certificazione" per precisare modalità e procedure applicabili per la concessione del suo MQ al prodotto stesso e per il relativo mantenimento.

1.6

L'Organizzazione deve prendere le misure necessarie affinché i tecnici Agroqualità possano eseguire gli accertamenti in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dai tecnici stessi o da altre persone agenti per conto dello stesso. L'Organizzazione assume, nei confronti dei suddetti tecnici, ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il tecnico Agroqualità deve essere costantemente accompagnato dal personale dell'Organizzazione.

1.7

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, Agroqualità non fornisce alle

Organizzazioni servizi di consulenza.

1.8

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da Agroqualità (Organismo di Accreditemento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da Agroqualità stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Agroqualità siano conformi alle norme per esso applicabili, per le certificazioni oggetto di accreditamento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra Agroqualità e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, la validità del certificato è sospesa.

1.9

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 a), b), c) e d) l'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard, in accordo ai requisiti contrattuali stipulati (reperibili rispettivamente sui siti web: www.brcglobalstandards.com e www.ifs-certification.com e www.globalgap.org) può:

- a) richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da Agroqualità, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Agroqualità siano conformi alle norme per esso applicabili e/o in caso di reclami/contestazioni, per le certificazioni oggetto di riconoscimento. La partecipazione di tali osservatori e/o auditor è previamente concordata tra Agroqualità e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, la validità del certificato è sospesa.
- b) effettuare direttamente (attraverso propri auditor qualificati) audit, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Agroqualità siano conformi alle norme per esso applicabili e/o in caso di reclami/contestazioni, per le certificazioni oggetto di riconoscimento. La pianificazione di tali audit avviene con un preavviso massimo all'Organizzazione certificata di 48 ore (stesso preavviso dato ad Agroqualità). L'audit svolto da auditor indipendenti nominati dall'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard potrà avvenire anche in assenza di rappresentanti di Agroqualità ovvero senza che Agroqualità ne sia informata. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta attività e/o l'esito della valutazione sia negativo, il relativo certificato sarà revocato.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici nominati dall'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi del/i sito/i di produzione del prodotto oggetto della certificazione.

CAPITOLO 2 - DEFINIZIONI

2.1

"Certificazione di un prodotto": atto mediante il quale un Ente terzo indipendente dichiara (con l'emissione di un Certificato di Conformità) che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi e/o specifiche tecniche.

"Certificato di Conformità": attestazione emessa da un Ente terzo indipendente, la quale dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi e/o specifiche tecniche.

"Licenza d'uso del Marchio di Qualità": documento mediante il quale Agroqualità accorda al Richiedente il diritto di utilizzare il Marchio di Qualità per un determinato prodotto.

"Marchio di Qualità Agroqualità (MQ)": marchio depositato, applicato conformemente al presente Regolamento, che indica, con sufficiente attendibilità, la costante conformità di un

determinato prodotto a tutti i requisiti verificati per il rilascio del Certificato di Conformità, e che la produzione del prodotto stesso è tenuta sotto controllo da Agroqualità mediante ispezioni ed accertamenti saltuari secondo le disposizioni del presente Regolamento.

"Dichiarazione di conformità": è la dichiarazione che l'Organizzazione emette sotto la sua esclusiva responsabilità, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, che attesta che un determinato prodotto è conforme ad uno specifico documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento precisato nel Certificato di Conformità.

"Organizzazione": società, operatore, ditta, impresa, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione

"Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard": società titolare dello Standard applicabile e firmataria del contratto con Agroqualità per l'erogazione del servizio di certificazione (BRC: British Retail Consortium; BRC Trading Limited, IFS: IFS Management GmbH e GLOBALGAP: FoodPLUS GmbH)

"Richiedente": è l'Organizzazione che richiede ad Agroqualità il rilascio del Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ.

"Licenziatario": è l'Organizzazione che fabbrica o fornisce un prodotto e che ha ottenuto da Agroqualità la Licenza d'uso del MQ; il Licenziatario è pertanto autorizzato ad utilizzare il MQ Agroqualità e ad emettere dichiarazioni di conformità, come stabilito dalle disposizioni del presente Regolamento, per tutte le tipologie di prodotto coperte dal Certificato di Conformità.

"Documento normativo": documento che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: regola, norma tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, etc.

"Specifica Tecnica": documento volontario che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: specifica redatta dal produttore che descrive le caratteristiche del suo prodotto, disciplinare redatto da un consorzio o da una cooperativa di produttori, ecc.

"Prodotto agroalimentare": qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Non sono compresi i mangimi, gli animali vivi (a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano), i vegetali prima della raccolta, i medicinali ed i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui e contaminanti.

"Filiera agroalimentare": Insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.

"Rintracciabilità di filiera": Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).

"OGM": Organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale.

"Documento Tecnico": Costituisce il riferimento normativo volontario (disciplinare tecnico volontario) elaborato con il consenso di tutte le parti interessate e su procedimenti adeguati alle caratteristiche dell'oggetto della certificazione e alle aspettative del mercato. Sono elaborati, di norma, da Enti competenti e sottoposti per l'approvazione all'Organismo di Certificazione che li valuta, di concerto con le parti interessate.

2.2

Per ogni altro termine usato nel presente Regolamento, si applicano le definizioni delle Norme ISO 9000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e delle Norme specifiche applicabili, nelle edizioni correnti.

CAPITOLO 3 - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE E RELATIVA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ'

3.1

Per ottenere la certificazione da parte di Agroqualità, il prodotto ed il relativo sistema di gestione, per quanto applicabile, devono soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento e quelli indicati ai seguenti punti del presente Capitolo, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accredimento e/o Riconoscimento (Esempi: Documento Accredia "RT-17" relativo alle prescrizioni per l'accreditamento delle certificazioni dei "sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari", BRC Position Statements, IFS Doctrine, ecc.).

Nell'ambito dell'accreditamento e/o Riconoscimento, infatti, Agroqualità si deve attenere a determinati documenti di riferimento emessi dagli Organismi di Accredimento e/o Riconoscimento stessi. Tali documenti sono reperibili, contattando Agroqualità o direttamente gli Organismi di Accredimento (ad esempio consultando i relativi siti web).

3.2

Le Organizzazioni che desiderino ottenere il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa concessione della Licenza d'uso del MQ per uno o più determinati prodotti, devono fornire ad Agroqualità i dati essenziali della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti disponibile sul sito www.agroqualita.it, sulla base dei quali viene formulata da Agroqualità un'offerta economica.

In particolare, l'Organizzazione deve comunicare ad Agroqualità:

- descrizione del prodotto o dei prodotti oggetto di certificazione, evidenziando eventuali esclusioni di linee e/o produzioni specifiche, indicandone chiaramente i motivi;
- estensione del sito produttivo, numero e tipologia di linee produttive, numero di dipendenti, numero e tipo degli studi HACCP ed ogni altra informazione eventualmente richiesta negli Standard applicabili (per quanto e laddove di pertinenza: es. per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 a) e b));
- informazioni concernenti tutti i processi affidati all'esterno utilizzati dall'Organizzazione che influenzano la conformità ai requisiti;
- numero di siti oggetto della certificazione e le relative attività svolte;
- estensione, profondità ed obiettivi del sistema di rintracciabilità, nel caso di certificazioni di filiera, evidenziando numero, tipologia e localizzazione geografica degli eventuali siti delle altre organizzazioni coinvolte

Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l'applicazione di alcuni

requisiti del documento normativo e/o la specifica tecnica di riferimento e di predisporre un'offerta economica adeguata.

Le Organizzazioni, in caso di accettazione dell'offerta economica, formalizzano la richiesta di certificazione inviando ad Agroqualità lo specifico modulo allegato all'offerta, indicando il documento normativo e/o la specifica tecnica di riferimento e, se del caso, altro documento normativo di riferimento, secondo il quale è richiesta la certificazione.

Al ricevimento della richiesta di certificazione e dei relativi allegati, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, Agroqualità invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, e la relativa accettazione da parte di Agroqualità formalizzano contrattualmente il rapporto tra Agroqualità e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra Agroqualità e l'Organizzazione comprende:

- l'audit iniziale ed il rilascio del certificato;
- i successivi audit di sorveglianza e di ricertificazione;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta, compreso il pre-audit, se richiesto dall'Organizzazione.

3.3

Unitamente alla richiesta di certificazione di conformità, o immediatamente dopo, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile ad Agroqualità:

- Documentazione tecnica descrittiva (in dipendenza delle richieste del documento di riferimento), per l'esame, redatta, ove applicabile, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico (disponibile sul sito www.agroqualita.it);
- Elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della norma di riferimento;
- Piano di campionamento e prove sui prodotti, ove applicabile.

Nel caso di Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT) (ved. paragrafo 1.1), la documentazione tecnica ricevuta dovrà comprendere il Documento Tecnico specifico (DT) redatto dall'Organizzazione, e sottoposto per verifica e approvazione ad Agroqualità, prima di poter procedere nell'iter di certificazione.

La valutazione del DT consiste nella verifica di completezza delle informazioni riportate, anche in funzione delle Linee Guida (disponibili sul sito www.agroqualita.it), del rispetto delle norme cogenti applicabili e dei requisiti di certificabilità (ovvero le caratteristiche/componenti peculiari del/i prodotto/i oggetto di certificazione, che lo/i rendono certificabile/i¹).

Le eventuali modifiche da apportare dovranno essere effettuate dall'Organizzazione per consentire l'approvazione da parte di Agroqualità.

L'approvazione da parte di Agroqualità del Documento Tecnico presentato dall'Organizzazione costituisce recepimento dello stesso da parte dell'Ente di Certificazione e ne consente la pubblicazione nelle sedi e con le modalità adeguate alla sua diffusione.

Agroqualità può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle

¹ Qualora le caratteristiche definite volontariamente dal Richiedente per caratterizzare il/i prodotto/i oggetto della certificazione siano già regolate da normative cogenti e/o non evidenzino un chiaro e misurabile valore aggiunto ottenibile dalla certificazione, non sarà possibile procedere nell'iter di valutazione

informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione di prodotto in oggetto.

Agroqualità comunica all'Organizzazione i nomi dei tecnici incaricati dell'esame documentale; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

3.4

La documentazione allegata alla domanda viene esaminata per verificarne la conformità alle disposizioni del presente Regolamento, dei Documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente).

3.5

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informata l'Organizzazione e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

A seguito di specifici accordi con l'Organizzazione, la verifica della documentazione di cui sopra potrà essere effettuata direttamente presso la stessa (con la sola esclusione del DT).

3.6

A seguito dell'esito positivo della valutazione e, ove necessario, all'approvazione del DT, Agroqualità comunica all'Organizzazione il nome del personale tecnico incaricato dell'effettuazione degli accertamenti necessari ai fini del rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

3.7

Gli accertamenti di prima certificazione da parte di Agroqualità consistono in:

- (a) valutazione del SG applicabile presso l'Organizzazione, e/o il/i sito/i di produzione interessato/i e/o gli eventuali altri siti coinvolti, comprese le attività di trasporto e distribuzione (paragrafo 3.7.1);
- (b) campionamenti, verifiche e prove sul prodotto per il quale è richiesta la certificazione di conformità e sulle modalità di produzione e controllo, ove necessari (paragrafo 3.7.2).

I suddetti accertamenti vengono effettuati in accordo ai diversi documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e/o apposite Guide per la Certificazione (ove presenti), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento.

3.7.1 - Valutazione del Sistema di Gestione applicabile (SG)

3.7.1.1

L'Organizzazione deve adottare nel/i sito/i di produzione e, ove applicabile, presso gli eventuali altri siti coinvolti un SG, rispondente alle disposizioni dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e, per quanto applicabile, eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento (es. BRC: Position Statements, IFS: Doctrine, Globalgap IFA: Regole Generali, ecc.) ed alle Linee Guida per la stesura del Documento Tecnico (disponibile sul sito www.agroqualita.it).

Nelle relative Guide per la Certificazione, ove presenti, sono definite, ove non specificato dalle norme di riferimento, eventuali requisiti supplementari di tale SG.

Durante l'audit iniziale l'Organizzazione deve dimostrare, con evidenze significative, che il Sistema di Gestione applicabile è pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il Sistema stesso e le relative procedure documentate per i prodotti/linee di prodotto oggetto della certificazione.

3.7.1.2

La valutazione del Sistema sarà di regola effettuata nell'ambito degli accertamenti di cui al paragrafo 3.7.2. seguente.

3.7.2 - Verifiche e prove sul prodotto e sulle modalità di produzione e controllo

3.7.2.1

Le specifiche e, se necessario, il disciplinare di produzione del prodotto per il quale è stata richiesta la certificazione di conformità devono essere sottoposti al preventivo esame di Agroqualità, per la verifica della conformità al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento (vedasi paragrafo 3.3).

3.7.2.2

L'Organizzazione deve presentare ad Agroqualità, per esame ed approvazione, i documenti che saranno giudicati rilevanti ai fini della valutazione delle procedure di ottenimento dei prodotti.

In generale e per quanto applicabile, devono essere presentati ad Agroqualità i documenti sotto elencati, nel numero di copie e nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso. La lista seguente è riportata a titolo esemplificativo e viene finalizzata con l'Organizzazione in funzione dello specifico prodotto agroalimentare da certificare.

- (a) Specifiche di realizzazione/produzione;
- (b) Disciplinari di produzione;
- (c) Ricette/formulazioni;
- (d) Piani di produzione/trasformazione/preparazione;
- (e) Piani di controllo e di prova;
- (f) Piani della qualità;
- (g) Eventuali rapporti di prova effettuati sul prodotto o su suoi componenti;

La rispondenza del prodotto e delle relative modalità di realizzazione e di controllo sarà verificata in occasione di un apposito audit iniziale al sito/i.

3.7.2.3

Campioni di ciascun prodotto devono essere sottoposti alle prove ed agli accertamenti, ritenuti necessari al fine di verificare la completa conformità del prodotto stesso al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento.

Sui campioni devono, in particolare, essere eseguiti le prove e gli accertamenti richiesti dal documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento, nel numero e con le modalità in esso stabilite.

3.7.2.4

Un dettagliato programma delle prove di tipo, qualora non sia già definito dalla normativa di

riferimento, deve essere preparato dall'Organizzazione e sottoposto all'approvazione di Agroqualità, per quanto applicabile.

3.7.2.5

I campioni da sottoporre alle prove devono, di regola, essere prelevati, a scelta di Agroqualità, dalla normale produzione, laddove previsto.

3.7.2.6

Eventuali campioni, appositamente prodotti per le prove, devono essere ottenuti con gli stessi mezzi e realizzati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione. Agroqualità si riserva di effettuare una sorveglianza durante la realizzazione di detti campioni. Alcune prove, a giudizio di Agroqualità, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione e/o dal commercio (paragrafo 5.4), ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora determinati prodotti non possano essere realizzati per le necessarie prove, Agroqualità potrà prendere in considerazione la possibilità di valutare la conformità del prodotto, per quanto riguarda gli aspetti connessi alle prove stesse, tramite valutazioni oggettive documentate (ad es. altre prove di laboratorio rappresentative, ripetibili, riproducibili ed opportunamente validate).

3.7.2.7

Le prove dovranno essere eseguite (a spese dell'Organizzazione) presso un laboratorio indipendente accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la tipologia di prove in oggetto e/o presso il laboratorio della stessa Organizzazione, previo accertamento, da parte di Agroqualità, che quest'ultimo agisca in conformità alla suddetta norma e sia idoneo allo svolgimento delle prove previste.

Le prove presso il laboratorio dell'Organizzazione saranno effettuate alla presenza dei tecnici Agroqualità.

Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio accreditato, Agroqualità si riserva di partecipare o meno alla preparazione e/o esecuzione delle prove.

Per ciascuna caratteristica identificata, devono essere indicati i requisiti che devono essere soddisfatti, i metodi di prova da adottare (comprensivi della valutazione dell'incertezza di misura associabile al risultato), i criteri di campionamento dei prodotti ed i criteri di accettabilità dei risultati.

3.8

Al termine degli accertamenti di cui ai paragrafi 3.7.1 e 3.7.2, viene consegnato all'Organizzazione copia del rapporto di audit, sul quale sono, tra l'altro, riportate le eventuali non conformità e/o raccomandazioni e/o deviazioni (laddove previste) riscontrate.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici Agroqualità.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da Agroqualità tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte di Agroqualità, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre ad Agroqualità, entro la data indicata sul rapporto stesso, i necessari trattamenti delle non conformità (e/o deviazioni, laddove previste) nonché le necessarie

azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

È prevista la possibilità di usufruire della "Member Area" sul sito web www.agroqualita.it per l'invio delle proposte di trattamento e azione correttiva con successiva accettazione da parte di Agroqualità.

L'Organizzazione, infatti, può proporre gli eventuali trattamenti e azioni correttive compilando gli appositi moduli direttamente nella "Member Area" sul sito www.agroqualita.it²

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da Agroqualità all'Organizzazione, fatta eventualmente salva la piena applicazione di quanto diversamente previsto dagli Standard applicabili (es. BRC: Evidenze delle Azioni Correttive intraprese inviate nei tempi previsati dallo Standard).

3.9

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 a),b)c) e d) la definizione e gestione delle non conformità (e per IFS delle deviazioni) è riportata nei relativi Standard di riferimento, ove è altresì definita la procedura di gestione delle azioni successive da intraprendere.

Il rilascio, mantenimento e la validità della relativa certificazione è subordinata all'applicazione delle modalità e tempi definiti nello standard di riferimento applicabile e/o nei documenti ad essi correlati (es. BRC: Position Statements, IFS: Doctrine, Globalgap IFA: Regole generali, ecc.).

3.10

Negli altri casi, in presenza di non conformità maggiori³ il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, Agroqualità può effettuare un audit supplementare finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione è ripreso.

Qualora il suddetto termine sia superato, si devono effettuare nuovamente gli accertamenti di cui ai paragrafi 3.7.1 e 3.7.2 entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, Agroqualità può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione di Agroqualità deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

² In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà compilare copia cartacea della modulistica utilizzata ed inviarla all'Ufficio Agroqualità di pertinenza.

³ Si intendono non conformità maggiori:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento,
- la mancata conformità dei risultati delle prove/accertamenti ai criteri stabiliti dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento,
- una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti,
- una situazione tale da provocare una grave deficienza del Sistema di Gestione applicabile, o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del processo o del prodotto/servizio.
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.

Si intendono non conformità minori:

- una situazione che potrebbe provocare la diminuzione della capacità di consegna di un prodotto conforme,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave del Sistema di Gestione applicabile,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave che non riduca comunque la capacità di assicurare il controllo del processo e/o del prodotto

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di Agroqualità.

3.11

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte dell'apposito Comitato di Agroqualità, è rilasciato, per il prodotto in esame, un Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare e relativa Licenza d'uso del MQ (il cui fac simile è disponibile sul sito www.agroqualita.it) con validità di tre anni (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

La validità del certificato è subordinata al risultato dei successivi audit di mantenimento, di norma annuali (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile) ed alla ricertificazione, di norma triennale (od annuale su diversa indicazione del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile) del prodotto e del relativo SG applicabile.

La periodicità e l'estensione dei successivi audit per il mantenimento della certificazione sono stabiliti da Agroqualità caso per caso mediante l'elaborazione di un programma triennale di audit, che è inviato all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da Agroqualità si veda il successivo capitolo 6.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1

Durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, l'Organizzazione (Licenziatario) deve mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

L'Organizzazione (Licenziatario) è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del prodotto ai rispettivi campioni sottoposti alle prove di cui al paragrafo 3.7.2, laddove e per quanto applicabile (comprese, ovviamente, le eventuali modifiche apportate con l'approvazione di Agroqualità, come indicato al Capitolo 9).

4.2

Durante il periodo di validità, l'Organizzazione (Licenziatario) deve effettuare sulla produzione tutte le prove prescritte dal documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento secondo modalità e frequenza previamente concordate con Agroqualità, ove e per quanto applicabile.

4.3

Durante il suddetto periodo, l'Organizzazione (Licenziatario) deve conservare a disposizione dei tecnici Agroqualità il campione od i campioni che sono stati sottoposti alle prove, laddove e per quanto applicabile. Agroqualità può autorizzare la vendita di questi campioni qualora venga conservata un'adeguata documentazione relativa ad essi, atta a permettere, a giudizio di Agroqualità stesso, in ogni momento e circostanza, la verifica della conformità della produzione al campione od ai campioni sottoposti alle prove.

4.4

Agroqualità effettua audit periodici di mantenimento, come indicato nei seguenti paragrafi, sia sul SG applicabile che sulla produzione e comunica all'Organizzazione i risultati dei suoi

accertamenti con le modalità già indicate al paragrafo 3.8, per quanto applicabile.

I controlli periodici sul SGQ, qualora sia stato certificato da Agroqualità, vengono effettuati in accordo con quanto stabilito nel "Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità" di Agroqualità.

In caso contrario il SG, per quanto applicabile, sarà sottoposto a audit periodici almeno annuali in occasione delle visite al sito/i di produzione e/o agli eventuali altri siti coinvolti.

Durante gli audit di mantenimento saranno comunque presi in considerazione i seguenti aspetti:

- a) audit interni e i riesami da parte della direzione, ove e per quanto applicabile;
- b) un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit;
- c) il trattamento dei reclami;
- d) l'efficacia del sistema di gestione riguardo il conseguimento degli obiettivi, ove e per quanto applicabile;
- e) l'avanzamento delle attività pianificate mirate al miglioramento continuo, ove e per quanto applicabile;
- f) il controllo operativo continuo;
- g) il riesame di ogni cambiamento;
- h) ogni altro elemento previsto nel presente Regolamento, nei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accredimento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente).

I controlli sulla produzione vengono effettuati saltuariamente, a giudizio di Agroqualità, mediante prove su campioni del prodotto prelevati dalla linea di produzione, sia allo stato finito che semilavorato, dal magazzino o, se del caso, dal commercio, per quanto e laddove applicabile; a tale scopo il Licenziatario deve autorizzare Agroqualità al prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione della sorveglianza suddetta.

Nel corso delle suddette operazioni di controllo verrà anche verificato il corretto utilizzo del MQ Agroqualità.

4.5

Gli audit di mantenimento devono essere effettuati secondo i tempi e le modalità indicati nei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accredimento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), e tenendo in debito conto la stagionalità dei prodotti/processi coperti da certificazione (laddove presente e pertinente).

Le date di esecuzione degli audit di mantenimento sono concordate con l'Organizzazione (Licenziatario) con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate tramite una comunicazione scritta.

La periodicità degli audit di mantenimento presso l'Organizzazione non deve essere, di norma, superiore ai 12 mesi (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile) e la data entro la quale devono essere effettuati gli audit è riportata sul programma di audit triennale in possesso dell'Organizzazione.

Tale programma può essere modificato da Agroqualità sulla base degli audit di mantenimento precedenti.

Eventuali scostamenti degli audit di mantenimento oltre tali limiti (solo laddove previsto), dovuti a

giustificati motivi (es. stagionalità dei prodotti/processi coperti da certificazione), devono essere concordati previamente con Agroqualità e devono comunque essere recuperati al primo audit successivo.

In ogni caso la data del primo audit di mantenimento, successivo alla certificazione iniziale, dovrà essere fissata entro dodici mesi dalla data finale dell'audit di certificazione (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

Per gli audit di mantenimento delle certificazioni di cui al paragrafo 1.1 a), b), c) gli Standard di riferimento prevedono la possibilità di audit non annunciati che sono svolti in accordo alle regole e con i tempi in essi definiti. In questi casi gli audit sono da intendersi sostitutivi delle verifiche annunciate e pertanto saranno svolti periodicamente con le stesse modalità e validità di un audit annunciato, sempre e comunque in accordo agli Standard di riferimento applicabili.

4.6

Per le modalità di comunicazione dell'esito dell'audit si rimanda al precedente punto 3.8.

La validità del certificato è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di mantenimento.

4.7

In presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi⁴, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il Licenziatario è sottoposto ad un audit supplementare entro i tempi stabiliti da Agroqualità (salvo quanto diversamente previsto dagli standard applicabili), in relazione all'importanza delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di mantenimento.

Nel caso tali non conformità⁴ non siano risolte entro i tempi stabiliti, Agroqualità può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile) e comunque in accordo con quanto previsto dal punto 12.1.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione (Licenziatario).

4.8

Agroqualità si riserva inoltre di effettuare audit e/o controlli aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal programma triennale, annunciati o non annunciati, presso l'Organizzazione:

- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza del prodotto certificato ai requisiti della norma di riferimento ed al presente Regolamento
- in relazione a cambiamenti intervenuti nell'Organizzazione
- ad Organizzazioni cui è stata sospesa la certificazione.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, Agroqualità può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

In caso, i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da Agroqualità, il costo dell'effettuazione dell'audit supplementare è a carico dell'Organizzazione.

⁴ Come definiti dagli standard applicabili (es. IFS: KO, Deviazioni; BRC: Critical, Major)

4.9

L'Organizzazione deve mantenere registrazioni degli eventuali reclami inerenti ai prodotti coperti dalla certificazione e delle relative azioni correttive intraprese, e deve renderle disponibili ad Agroqualità unitamente alle azioni correttive intraprese durante gli audit periodici, ove e per quanto applicabile.

4.10

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici Agroqualità il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi del/i sito/i di produzione del prodotto certificato.

I nominativi dei tecnici qualificati incaricati all'effettuazione dell'audit sono preventivamente comunicati da Agroqualità all'Organizzazione, il quale potrà fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE

5.1

In occasione dell'audit di ricertificazione (rinnovo) del Prodotto e del SG applicabile, laddove previsto con cadenza annuale nel documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile (Es. BRC, IFS, Globalgap), l'Organizzazione deve contattare Agroqualità con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di audit triennale in suo possesso, al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di ricertificazione.

In occasione dell'audit di ricertificazione del Prodotto e del SG applicabile, negli altri casi ovvero laddove previsto, di norma, ogni tre anni (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile - vedi sopra), l'Organizzazione deve contattare Agroqualità con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di audit triennale in suo possesso, ed inviare una copia aggiornata e compilata in tutte le sue parti del Questionario Informativo (disponibile sul sito web www.agroqualita.it) al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di ricertificazione.

La data di esecuzione dell'audit di ricertificazione, concordata con l'Organizzazione con adeguato anticipo, è ad essa ufficialmente confermata tramite una comunicazione scritta.

I nominativi dei tecnici qualificati incaricati dell'effettuazione dell'audit sono preventivamente comunicati da Agroqualità all'Organizzazione, la quale può fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

Per gli audit di ricertificazione per le Norme di cui al paragrafo 1.1 a), b), c) gli Standard di riferimento prevedono la possibilità di audit non annunciati che sono svolti in accordo alle regole e con i tempi in essi definiti. In questi casi gli audit sono da intendersi sostitutivi delle verifiche annunciate e pertanto saranno svolti periodicamente con le stesse modalità e validità di un audit annunciato, sempre e comunque in accordo agli Standard di riferimento applicabili.

5.2

L'audit di ricertificazione ha come scopo quello di confermare il mantenimento della conformità del prodotto e dell'efficacia del SG applicabile nel suo complesso e si basa principalmente su un audit in sito da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri dell'audit di certificazione.

La descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit di ricertificazione

presso il sito/i è riportato, in dettaglio, nel programma di audit triennale in suo possesso (nel caso di ricertificazione annuale) o (nel caso di ricertificazione triennale) nel piano di audit di ricertificazione che Agroqualità invia all'Organizzazione prima dell'effettuazione dell'audit stesso.

5.3

A seguito dell'esito positivo dell'audit di ricertificazione il gruppo di audit presenta ad Agroqualità la proposta di ricertificazione dell'Organizzazione ai fini della riemissione del certificato di conformità.

Il certificato di conformità è riemesso da Agroqualità a seguito dell'esito positivo dell'esame della suddetta proposta dell'Organizzazione.

La conferma dell'approvazione da parte di Agroqualità della ricertificazione con conseguente rilascio del certificato è inviata per iscritto all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da Agroqualità si veda il successivo capitolo 6.

5.4

L'iter di ricertificazione deve necessariamente concludersi, con esito positivo, prima della data di scadenza riportata sul certificato, che non può essere prorogata da parte di Agroqualità.

Di conseguenza l'audit di ricertificazione si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di Agroqualità della proposta di ricertificazione e la conseguente riemissione del certificato entro la suddetta data (almeno un mese prima della data di scadenza riportata sul certificato e/o secondo le indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

Qualora un'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e che quindi non ottenga la riemissione del certificato entro i termini di scadenza dello stesso, la relativa certificazione deve ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul certificato (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

L'Organizzazione che, dopo la data di scadenza del certificato, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero iter previsto per la certificazione iniziale.

5.5

In presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi⁵, la cui numerosità a giudizio del gruppo di audit (e/o laddove previsto dallo standard di riferimento) sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, l'Organizzazione deve necessariamente applicare, in modo efficace, i relativi trattamenti e azioni correttive prima della data di scadenza del certificato di conformità.

Ciò implica che l'Organizzazione deve effettuare l'audit supplementare, per la verifica della chiusura di tali non conformità, in tempo utile per la successiva emissione del certificato.

I tempi stabiliti entro i quali l'Organizzazione deve effettuare l'audit supplementare sono comunicati all'Organizzazione sul rapporto di audit di ricertificazione.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del

⁵ Come definiti dagli standard applicabili (es. IFS: KO, Deviazioni; BRC: Critical, Major)

Sistema/Processo/Prodotto coperto da certificazione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

CAPITOLO 6 - GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ'

6.1

Il certificato di conformità rilasciato da Agroqualità ha una validità definita in funzione del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile, di norma a partire dalla data di approvazione della proposta di certificazione iniziale o di ricertificazione da parte di Agroqualità (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile - vedi sopra).

6.2

Dal momento del rilascio del certificato da parte di Agroqualità, copia originale dello stesso e del relativo programma triennale di audit è reso disponibile all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web Agroqualità (www.agroqualita.it). L'Organizzazione, quindi, potrà accedere e scaricare i suddetti documenti, direttamente da tale area del sito Agroqualità.

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 a), b), c) e d) oltre alla certificazione di cui al punto precedente, i report ovvero la documentazione di certificazione (es. Report BRC, Report IFS, Action Plan IFS, GGN Globalgap, Certificati) saranno resi disponibili all'Organizzazione sui relativi database degli Standard applicabili, nelle aree riservate dei rispettivi siti: www.brcglobalstandards.com e/o www.ifs-certification.com e/o www.database.globalgap.org ⁶.

In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà richiederne copia originale in formato cartaceo all'Ufficio Agroqualità di pertinenza.

6.3

La validità del certificato, nell'arco del periodo di validità, è subordinata al risultato dei successivi audit di mantenimento (annunciati e/o non annunciati).

A buon esito di ciascun audit di ricertificazione, come riportato al precedente capitolo 5, è riemesso il certificato di conformità.

La validità del certificato può essere sospesa, revocata o rinunciata in accordo a quanto previsto ai Capitoli 12 e 13.

Agroqualità pubblica e mantiene aggiornati direttamente sul proprio sito web www.agroqualita.it:

- l'elenco delle Organizzazioni certificate;
- lo stato di validità dei certificati emessi, indicando per ciascun certificato lo stato: valido, sospeso o non valido;
- le copie dei certificati in corso di validità.

Su richiesta, Agroqualità fornisce informazioni sulle cause che hanno reso non valido il certificato.

⁶ Con le modalità e secondo le regole definite dai rispettivi standard e consultabili nei siti citati.

CAPITOLO 7 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

7.1

L'Organizzazione in possesso della certificazione e relativo uso del MQ Agroqualità può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando una nuova richiesta di certificazione, corredata dalla documentazione di cui al punto 3.2 debitamente aggiornata. Agroqualità si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di una nuova certificazione, in conformità a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" ed al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile.

Ciò vale anche nel caso in cui si voglia ottenere la certificazione di un prodotto a fronte di un documento normativo e/o specifica tecnica diverso da quello per cui esso era stato già certificato. In questo caso Agroqualità effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i loro risultati sono soddisfacenti rilascia l'estensione di certificazione richiesta.

7.2

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente ad Agroqualità eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la conformità del prodotto, del processo e/o la capacità del SG applicabile di continuare a soddisfare i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile utilizzati per la certificazione.

Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
- all'organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- agli indirizzi di contatto ed ai siti;
- al campo di applicazione delle attività coperte dal sistema di gestione certificato;
- a cambiamenti significativi del sistema di gestione e dei processi.

Agroqualità si riserva di effettuare audit aggiuntivi presso l'Organizzazione nel caso le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità del Prodotto/Processo e del SG applicabile ai requisiti della norma di riferimento e al presente regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l'eventuale modifica del contratto.

CAPITOLO 8 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL LICENZIATARIO

8.1

Il Licenziatario può emettere, per ogni prodotto, o lotto di prodotti, omogeneo per caratteristiche e periodo di produzione, su cui è posto il MQ Agroqualità, una Dichiarazione di Conformità al documento di riferimento, sulla base del fac-simile disponibile sul sito web www.agroqualita.it.

8.2

La Dichiarazione di conformità deve contenere almeno le indicazioni seguenti.

- (a) Nome ed indirizzo del Licenziatario.
- (b) Dati caratteristici del prodotto.
- (c) Numero del Certificato di Conformità.

- (d) Documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento del prodotto.
- (e) Data di rilascio della dichiarazione stessa.
- (f) Firma della persona autorizzata al rilascio.

8.3

Dai dati indicati sulla Dichiarazione di conformità deve essere possibile risalire ai risultati delle prove sulle quali è basato il rilascio della dichiarazione stessa.

8.4

Agroqualità può richiedere al Licenziatario di tenere un registro contenente tutte le Dichiarazioni di conformità emesse. Il suddetto registro verrà esaminato dai tecnici Agroqualità in sede di verifica ispettiva.

Generalmente detto registro verrà richiesto qualora vi sia la necessità di avere una rintracciabilità univoca del prodotto.

CAPITOLO 9 - MODIFICHE AI PRODOTTI

9.1

Il Licenziatario deve comunicare tempestivamente ad Agroqualità ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare ad un prodotto per il quale ha ottenuto il Certificato di Conformità, ai procedimenti di produzione e di controllo od al SG applicabile adottato.

9.2

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento, Agroqualità può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui al Capitolo 3.

9.3

A seguito dei suddetti accertamenti, Agroqualità può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni ed autorizzazioni.

9.4

Il Licenziatario non può utilizzare il MQ Agroqualità per i prodotti modificati finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di Agroqualità.

Agroqualità si impegna a comunicare al Licenziatario per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

CAPITOLO 10 - MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO

10.1

Agroqualità notificherà all'Organizzazione le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi e/o specifiche tecniche ed ai propri regolamenti che siano applicabili ai prodotti oggetto della certificazione.

10.2

Considerate le implicazioni delle modifiche, in particolare quelle relative agli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione od un determinato prodotto, Agroqualità stabilirà la data entro cui i prodotti dovranno essere adeguati alla nuova normativa.

10.3

Entro la data stabilita dovranno essere effettuate, su un prototipo del prodotto e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e prove ritenuti necessari da Agroqualità per verificare la conformità del prodotto alla nuova normativa applicabile, ove e per quanto applicabile.

10.4

Ad esito positivo degli accertamenti Agroqualità rilascerà un nuovo Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ, modificata come appropriato per citare la nuova normativa.

10.5

Qualora l'Organizzazione (Licenziatario) non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i prodotti alla nuova normativa di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti (laddove e per quanto applicabile), verrà revocato il Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso ai prodotti interessati.

10.6

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento aventi carattere volontario, il Licenziatario deve darne notifica ad Agroqualità prima dell'applicazione alla fabbricazione dei prodotti; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dal Licenziatario stesso.

CAPITOLO 11 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

11.1

Qualora un'Organizzazione con certificazione in corso di validità rilasciata da un altro Organismo accreditato da un Organismo di Accredimento che aderisce all'accordo di mutuo riconoscimento EA/IAF, presenti domanda di certificazione, Agroqualità effettua una verifica che prevede:

- l'analisi documentale come riportato al paragrafo 3.2 e seguenti del presente Regolamento;
- il riesame dei rapporti dei precedenti audit (compresi i rapporti di prova sul prodotto oggetto della certificazione, ove applicabile) condotte dall'Organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione precedente;
- l'audit di valutazione presso l'Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza

L'Organizzazione deve inoltre comunicare ad Agroqualità:

- le motivazioni della richiesta di trasferimento della certificazione;
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte;

- eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese.

Il contratto tra Agroqualità e il richiedente è gestito con le stesse modalità riportate al paragrafo 3.1, in funzione dell'estensione dell'attività di verifica.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa convalida da parte dell'apposito Comitato di Agroqualità, è rilasciato, per il Prodotto in esame, un Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ che, di regola, mantiene la scadenza già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente certificazione (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

In generale, anche per l'effettuazione degli audit di mantenimento e di ricertificazione è mantenuta la programmazione già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente certificazione.

CAPITOLO 12 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

12.1

La validità della certificazione rilasciata (e di conseguenza la relativa Licenza d'uso del MQ) può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- (a) se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit di sorveglianza o di ricertificazione alle frequenze richieste;
- (b) se sono riscontrate per il Prodotto e/o nel SG applicabile delle non conformità maggiori non risolte entro i tempi stabiliti da Agroqualità;
- (c) se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di audit;
- (d) se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti ad Agroqualità;
- (e) in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di produzione e controllo e/o al SG applicabile che non siano state comunicate ed accettate da Agroqualità;
- (f) qualora l'Organizzazione (Licenziatario) usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
- (g) per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di Accreditamento;
- (h) riscontro di eventuali giustificazioni e gravi reclami pervenuti ad Agroqualità;
- (i) in ogni altra circostanza che Agroqualità, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti certificati;
- (j) in ogni altra circostanza eventualmente prevista dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento (laddove previsto) e/o su loro segnalazione.

L'Organizzazione può inoltre richiedere ad Agroqualità, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato.

La sospensione è notificata per iscritto all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità del Certificato è resa pubblica da Agroqualità direttamente sul sito web www.agroqualita.it come previsto al punto 6.3.

12.2

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un audit approfondito che verifichi la rispondenza del Prodotto e del SG applicabile a tutti i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile.

Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione e reso pubblicamente noto da Agroqualità attraverso il sito web www.agroqualita.it come previsto al punto 6.3, oltre che (laddove e per quanto applicabile) attraverso i siti degli Standard applicabili: www.brcglobalstandards.com e/o www.ifs-certification.com e/o www.database.globalgap.org⁷.

12.3

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui in 12.2 causa la revoca del Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ.

La revoca del Certificato di Conformità può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- (a) quando si verifichino circostanze, quali quelle citate in 12.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- (b) su formale richiesta dell'Organizzazione (Vedi Cap. 13), incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da Agroqualità (Vedi Cap. 10);
- (c) se l'Organizzazione sospende la fornitura del prodotto certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- (d) se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto del MQ e del Certificato di Conformità Agroqualità e non ha preso successivamente i provvedimenti richiesti da Agroqualità;
- (e) nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza del prodotto e la non rispondenza a regole cogenti relative alla salute e sicurezza;
- (f) qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da Agroqualità per l'eventuale modifica del contratto;
- (g) per ogni altro serio motivo, a giudizio di Agroqualità;
- (h) in ogni altra circostanza eventualmente prevista dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento (laddove previsto) e/o su loro segnalazione.

12.4

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso del MQ è notificata per iscritto all'Organizzazione, ed è resa pubblicamente nota da Agroqualità secondo quanto previsto dal punto 6.3, oltre che (laddove e per quanto applicabile) attraverso i siti degli Standard applicabili: www.brcglobalstandards.com e/o www.ifs-certification.com e/o www.database.globalgap.org⁷.

Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni che l'Organizzazione (Licenziatario) stessa deve intraprendere per i prodotti già in magazzino od in commercio.

⁷ Con le modalità e secondo le regole definite dai rispettivi standard e consultabili nei siti citati.

L'Organizzazione cui sia revocata la certificazione deve restituire ad Agroqualità il relativo certificato.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

12.5

Durante il periodo di sospensione od in caso di revoca, l'Organizzazione non deve più apporre il MQ sui prodotti interessati. L'Organizzazione deve inoltre ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da Agroqualità.

CAPITOLO 13 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

13.1

L'Organizzazione (Licenziatario) può presentare ad Agroqualità, richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da Agroqualità.

Agroqualità, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato del certificato non valido.

Nel caso di rinuncia parziale, Agroqualità aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che il Licenziatario stesso deve intraprendere per i prodotti già fabbricati.

Nel caso di rinuncia estesa a tutti i prodotti coperti da certificazione, vale quanto riportato al precedente paragrafo.

In generale, entro un mese dalla data dell'avvenuta comunicazione, Agroqualità aggiorna lo stato di validità del certificato.

CAPITOLO 14 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento Agroqualità "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", nell'edizione in vigore.

Pubblicazione: AGRO 3
Edizione Italiana

Agroqualità S.p.A.

Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma
Tel. +39 06 54228675 - Fax +39 06 54228692
www.agroqualita.it

Regolamento Tecnico